

STATUTO

OSPEDALETTO SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Sede legale: PISA PI VIA CASTALDI 3

Codice fiscale: 01490950506

Numero Rea: PI - 131544

Parte 1 - Protocollo del 01-06-2006 - Statuto completo da pag 2 a 10

STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA

Articolo 1

E' costituita una società cooperativa denominata "OSPEDALETTO SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA".

Articolo 2

La società cooperativa, senza finalità speculativa, si propone i seguenti scopi:

- essere portavoce autorevole presso le Istituzioni per risolvere tutte le carenze di servizi ed altro che verranno segnalate dai soci al Consiglio di Amministrazione ;

- lo studio, l'organizzazione e la gestione di tutti i servizi ad essa avocabili, centralizzando al fine di realizzare migliorie di funzionamento ed economie di gestione inerenti l'area artigianale ed industriale di Ospedaletto Pisa volti alle imprese industriali, commerciali, di servizi ed alle imprese artigianali di produzione di beni e servizi associate.

Per il migliore conseguimento degli scopi, ed in relazione comunque agli stessi, la società cooperativa potrà compiere qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, industriale , commerciale , e finanziaria; prestare garanzie reali e personali a favore e nell'interesse di soci e di terzi; assumere partecipazioni ed interesse sotto qualsiasi forma in altre società, imprese, consorzi, ed enti aventi oggetto affine o connesso al proprio.

Articolo 3

La società cooperativa ha sede in Pisa.

Essa potrà, con delibera dell'Organo Amministrativo, nei modi di legge e per il migliore conseguimento degli scopi sociali, istituire o sopprimere succursali, filiali, stabilimenti, magazzini, rappresentanze ed uffici in altre località purchè nel Comune di Pisa.

Articolo 4

La durata della società cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2030.

Essa potrà essere prorogata, ovvero sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'assemblea straordinaria .

Articolo 5

Il capitale sociale variabile è suddiviso in quote di Euro 258,23 (duecentocinquantotto virgola ventitré) ciascuna e nessun socio potrà avere una quota superiore o inferiore ai limiti di legge.

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci gli operatori economici dell'aria artigianale, industriale e commerciale di Ospedaletto e tutti gli enti pubblici e/o associazioni di categoria che abbiano interesse al funzionamento dei servizi inerenti l'area medesima.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA se persona fisica o ditta individuale, denominazione sociale, ragione sociale, sede, nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e cittadinanza dei legali rappresentanti, codice fiscale e partita IVA se ente pubblico, persona giuridica, ente collettivo e/o associazione non riconosciuta.

b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti nell'articolo precedente;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione; si applica l'art. 2528 Cod. Civ.

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patri-

moniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato; questa disposizione si applica anche ai

soci che durante l'esistenza della società cooperativa aumentino la rispettiva quota sociale.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere di conseguenza ai sensi dell'art. 2532 Cod. Civ.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente la società cooperativa o fomenta dissidi o disordini fra soci;

c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società cooperativa;

d) che non osserva le disposizioni contenute nel presente statuto e le deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali competenti;

e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società cooperativa.

Nel caso indicati alla lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorsi 30 giorni dal ricevimento di detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Si applica l'art. 2533 Cod. Civ.

	Nel caso di decesso di un socio, la società cooperativa continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purchè essi abbiano i requisiti per l'ammissione.	
	Essi, entro 30 giorni dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società cooperativa.	
	In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347 secondo e terzo comma Codice Civile.	
	Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minor somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla chiusura di detto esercizio.	
	In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti, saranno devolute alla riserva ordinaria.	
	In ogni caso i soci receduti o esclusi rispondono per 30 giorni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati o verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.	
	Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori.	
	Il creditore particolare del socio non può agire esecutivamente sulla quota del socio debitore, finchè dura la società.	

Articolo 6

L'assemblea dei soci regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dello statuto obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota.

Articolo 7

L'assemblea dei soci sarà convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, purchè nel territorio del Comune di Pisa, come indicato nell'avviso di convocazione da spedirsi con lettera raccomandata o con altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro dei soci.

Lo stesso avviso dovrà indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco della materia da trattare e potrà stabilire altro giorno per la seconda convocazione qualora la prima vada deserta.

Il voto può essere espresso per corrispondenza (vedi art. 2538 ultimo comma Cod. Civ.)

Articolo 8

L'assemblea dei soci sarà convocata nei casi previsti dalla legge o ogni qualvolta sarà giudicato opportuno dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

La partecipazione alle assemblee da parte dei soci è regolata dalla legge.

Ogni socio potrà farsi rappresentante all'assemblea con semplice delega anche da un altro socio.

Ciascun socio non potrà rappresentare più di tre soci.

Articolo 10

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 51% dei soci che hanno diritto di voto e delibera a maggioranza dei soci presenti.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi il diritto di voto intervenuti e delibera a maggioranza dei soci presenti.

L'assemblea, per la modifica del presente statuto e per la messa in liquidazione della società, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% dei soci.

Articolo 11

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in mancanza, della persona al momento designata dagli intervenuti.

Articolo 12

La società cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri a scelta dell'assemblea.

Gli amministratori devono essere scelti fra i soci o mandatari di persone giuridiche società, durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili.

Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina, sceglie nel suo seno un Presidente e può nominare sempre nel suo seno, un Vice Presidente ed uno o più Amministratori Delegati, determinando, nei limiti degli articoli 2381 e 2487 C.C., i poteri da affidare congiuntamente o disgiuntamente con le relative facoltà di subdelegarli.

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente oppure da uno degli

Amministratori con lettera raccomandata o con altri mezzi che assicurino la prova del

ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e si riunisce

nella sede della società od in altro luogo purchè nel territorio del Comune di Pisa.

Per la validità della riunione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza

della maggioranza degli Amministratori.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

I Consiglieri che non partecipino ad almeno il 50% delle riunioni del Consiglio e del-

l'Assemblea salvo giustificati motivi si considerano decaduti dall'incarico e saranno so-

stituiti ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ. purchè la maggioranza resti costituita da mem-

bri nominati dall'Assemblea.

Articolo 15

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri tanto per l'ordinaria

che per la straordinaria amministrazione della società cooperativa, e più specificata-

mente la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attivazione ed il rag-

giungimento degli scopi sociali, eccezione fatta unicamente per quanto riservato dalla

legge e dallo statuto all'assemblea dei soci.

Articolo 16

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, agli Amministratori

Delegati nei limiti della delega, disgiuntamente, è attribuita la rappresentanza della

società, anche a giudizio.

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'assemblea, può nominare

direttori, institori o procuratori speciali per singoli affari o gruppi di affari, stabilendone

mansioni, poteri, compensi ed eventuali facoltà di subdelegare.

Articolo 18

I compensi degli Amministratori saranno determinati dall'assemblea a norma dell'articolo 2389 del Codice Civile.

Articolo 19

Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto di tre membri effettivi, anche non soci, tra i quali l'assemblea sceglierà il Presidente; dovranno inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e sono nominati dall'assemblea la quale stabilisce il compenso spettante per il triennio ai Sindaci effettivi.

Articolo 20

L'esercizio sociale termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio nei modi di legge.

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può apportare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa di legge.

Articolo 21

In considerazione degli scopi mutualistici, che escludono ogni fine di lucro e che impongono che l'esercizio si chiuda senza perdite, i soci che usufruiscono dei servizi rimborseranno alla Cooperativa il costo dei servizi medesimi comprensivo delle spese di funzionamento, della Cooperativa stessa.

Per gli Enti Pubblici l'utilizzazione dei servizi resi dalla società cooperativa deve risultare da approvazione espressa per scritto da parte dei rispettivi organi deliberativi e rappresentativi, dovendosi in difetto di tale espressa approvazione limitare la loro par-

tecipazione alla gestione sociale al capitale da essi Enti sottoscritto.

Articolo 22

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali desti-

nandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al-

l'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti

dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile

per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbli-

gatorie per legge, allo costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i

soci.

Articolo 23

In caso di scioglimento della società cooperativa l'assemblea determinerà le modalità

della liquidazione e nominerà, a sua insindacabile scelta, uno o più liquidatori determi-

nandone i poteri.

Articolo 24

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento

alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

F.to Maria Camilla Masini

" Francesco Gambini Notaio

===*===*===